

**ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO**  
Deliberazione n° 217/Commissario ad Acta

**OGGETTO:** Attivazione art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5. Nuova disciplina in materia dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

L'anno Duemilaundici, il giorno 07 del mese di dicembre in Palermo

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

Assiste il Direttore Generale Maurizio Cimino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTA la deliberazione n. 06/C.A. del 19/01/2010 approvata dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari gs. nota prot. n. 10990 del 04/02/2010;

VISTO il D.D.G. n. 300948 del 18/02/2010 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 184/1748 Direzione Generale del 02/03/2010;

VISTA la deliberazione n. 85/C.A. del 08/04/2010.

**ACCERTATO** che ad oggi non è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti.

VISTA la nota prot. n. 2123 del 17/11/2011 con la quale il Direttore Generale dell'E.S.A. richiede la nomina di un Commissario ad Acta.

VISTO il D.A. n. 1692 del 02/12/2011 con il quale il Dott. Fabrizio Viola è stato nominato Commissario ad Acta relativamente agli atti di cui alla sopra citata nota.

**CONSIDERATO** che l'art. 2 della L.R. 5 del 05/04/11, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della P.A., l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni in contrasto alla corruzione e criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale", ha profondamente modificato quanto già disposto dall'art. 2 della L.R. 10 del 1991, innovando la disciplina in materia dei termini di conclusione del procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che la normativa in argomento, al fine di assicurare maggiore trasparenza, efficienza ed economicità all'azione amministrativa, ha previsto una nuova e più rigorosa disciplina dei termini in argomento, stabilendo, in caso di inosservanza, precise responsabilità amministrative e disciplinari;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del richiamato art. 2 della L.R. 5/11, per modificare quanto espressamente disposto dall'art. 2 L.R. 10/91 che testualmente stabiliva "nei casi in cui le leggi ed i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le PP.AA. hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni", occorre approvare, con le modalità espressamente disposte dalla normativa, uno specifico regolamento da portare a conoscenza dell'utente;

**CONSIDERATO** che tale regolamento consente, per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo di propria competenza, la possibilità di modificare i previsti termini per un tempo comunque non superiore a 60 giorni, ovvero 150 giorni soltanto in presenza di comprovate e motivate esigenze connesse alla organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati ed alla complessità dei procedimenti;

**RAVVISATA** la necessità dell'Ente di dotarsi di apposito regolamento per la rideterminazione dei termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza;

**VISTA** la nota dell'URP prot. n. 37 dell'8/07/11, successivamente sollecitata con nota prot. n. 44 del 12/09/11, con cui si è richiesto ai Responsabili dei Servizi ed Uffici dell'Ente di trasmettere apposita relazione che, in modo puntuale ed esaustivo, motivasse, con riferimento a ciascun provvedimento di competenza, la sussistenza dei presupposti idonei ad accedere alla maggiorazione dei termini ordinariamente previsti;

**VISTE** le relazioni trasmesse dai Responsabili dei Servizi ed Uffici;

### **DELIBERA**


Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare, alla luce delle relazioni pervenute, nel rispetto della normativa in argomento e nella consapevolezza di avere posto in essere ogni iniziativa volta a coniugare il buon andamento dell'azione amministrativa con le aspettative del cittadino utente, l'allegato regolamento che fa parte integrante del presente atto deliberativo.

Ufficio Relazioni Pubbliche  
Trasparenza e Stampa  
Il Responsabile  
Dr. Marcello Caruso

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 L.R. n. 19/2005  
Si rende il favorevole visto di legittimità

Il Direttore Generale  
Maurizio Cimino



IL COMMISSARIO AD ACTA

REGIONE SICILIANA  
**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**

ATTIVAZIONE ART. 2 DELLA L.R. 5 APRILE 2011, N. 5. NUOVA DISCIPLINA IN  
MATERIA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.  
**REGOLAMENTO**

- A) Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5, tutti i procedimenti amministrativi posti in essere dai Servizi, non espressamente previsti e motivati nel presente regolamento debbono intendersi conclusi entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'Ufficio del procedimento o dal ricevimento delle domande se lo stesso è ad iniziativa di parte.
- B) Ai sensi del comma 2 ter del citato art. 2 L.R. 5/2011 vista la complessità dei procedimenti, la natura degli interessi pubblici tutelati e le connesse e motivate esigenze organizzative, si procede a stabilire, nei limiti e con le modalità previste, i termini massimi per la definizione dei seguenti procedimenti amministrativi:
- 1 - Istruttoria pratiche per la Riforma Agraria in Sicilia ai sensi della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. Termine massimo previsto, come da allegata relazione, 150 giorni.
  - 2 - Istruttoria pratiche relative al Servizio Espropriazioni concernenti l'espletamento di tutte le procedure tecnico- amministrative volte a trasferire, attraverso l'emissione del Decreto definitivo d'esproprio, la proprietà dei beni occupati per pubblica utilità al Demanio dello Stato o della Regione Siciliana. Termine massimo previsto, come da allegata relazione, giorni 150.
- C) Al fine di verificare l'osservanza delle previste norme sui termini e sulle modalità del procedimento amministrativo, in ossequio a quanto previsto dal comma 4 bis art. 2 della L.R. 10/91 successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 del 2011, viene istituito un apposito "Nucleo ispettivo interno". Tale struttura avrà il compito di attestare, con relazione semestrale, i risultati dell'attività di verifica sul rispetto dei termini previsti dalla normativa in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi.  
Tale struttura, senza oneri economici aggiuntivi, verrà nominata in seguito all'approvazione del presente regolamento.
- D) La mancata o ritardata emanazione del provvedimento ai sensi del comma 4 ter della L.R. 10/91, è valutata al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine della attribuzione della retribuzione di risultato.
- E) Ove l'Amministrazione, ai sensi del comma 4 quater della L.R. 10/91, venisse condannata a risarcire il danno derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento potrà in essere l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave.

Ai sensi dell'art 54 del D.Lgs n. 82/05, al fine di garantire la piena conoscibilità di tutte le informazioni necessarie e rendere agevole l'accesso alle medesime da parte dell'utente, il presente regolamento sarà operativo dopo la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.

URSP  
Dr. Marcello Caruso

IL DIRETTORE GENERALE  
Maurizio Cimino



IL COMMISSARIO AD ACTA